

L. 23 dicembre 2009, n. 191 [\(1\)](#).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.

Art. 2. *(Disposizioni diverse)* [\(3\)](#) [\(134\)](#)

98. Lo Stato è autorizzato ad anticipare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005 anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti. All'erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in tranche successive, a seguito dell'accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell'advisor contabile, in attuazione del citato piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell'ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La regione interessata è tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent'anni. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. Con apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione interessata sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Si applicano le disposizioni di cui all' [articolo 1, comma 796, lettera e\), della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). ⁽⁹⁾

[\(3\)](#) L'[art. 4, comma 4, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2](#) aveva inserito il comma 23-bis; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 26 marzo 2010, n. 42](#))

[\(9\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 23-septiesdecies, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2010, n. 25](#).

[\(134\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' [art. 48, comma 3, lett. c-bis\), D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#), come modificato dall' [art. 18, comma 4, lett. b\), n. 3\), L. 17 ottobre 2017, n. 161](#).